Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

*Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.*

# *Soggetti interessati*

Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ovvero dove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (architetti, ingegneri, geometri, periti, ecc…).

I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Sono escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

# *Requisiti*

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Il DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non sono richiesti ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

# *Modalità operative e tempistiche*

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

**A partire dal 1° novembre p.v. non è più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della** autocertificazione/dichiarazione sostitutiva **a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale**.

Per la richiesta riportiamo qua il link per la richiesta di patente a crediti che potrà essere fatta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato (muniti di SPID o CIE).

[**https://servizi.ispettorato.gov.it/**](https://servizi.ispettorato.gov.it/)

Si ricorda che la ricevuta della domanda per la patente a crediti va inviata agli RLS/T entro 5 giorni dalla presentazione.

# *Revoca della patente*

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

# *Contenuti informativi della patente*

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

1. dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
2. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
3. data di rilascio e numero della patente;
4. punteggio attribuito al momento del rilascio;
5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
6. esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore;
7. esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente

* i titolari della patente o loro delegati
* le pubbliche amministrazioni
* i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (anche territoriali)
* gli organismi paritetici
* il responsabile dei lavori
* i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
* i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili

# *Provvedimento cautelare di sospensione della patente*

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso.

# *Durata della sospensione*

La sospensione della patente può durare sino a dodici mesi.

# *Attribuzione dei crediti ulteriori*

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire.

* in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione.
* in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti
* in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, come ad esempio il DURC, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

# *Decurtazione dei crediti*

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

# *Patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti*

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000 nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

# *Modalità di recupero dei crediti decurtati*

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero che è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:

* dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
* della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.** | **Decurtazioni punti - ALLEGATO I-bis D.Lgs. 81/2008**  **FATTISPCIE** | **DECURTAZIONE DI CREDITI** |
| 1 | Omessa elaborazione del **documento di valutazione dei rischi - *DVR*** | 5 |
| 2 | Omessa elaborazione del **Piano di emergenza ed evacuazione** | 3 |
| 3 | Omessi **formazione e addestramento** | 2 |
| 4 | Omessa costituzione del **servizio di prevenzione e protezione** o nomina del relativo responsabile - ***RSPP*** | 3 |
| 5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza ***- POS*** | 3 |
| 6 | Omessa fornitura del **dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto – *DPI III cat. cadute dall’alto*** | 2 |
| 7 | **Mancanza di protezioni verso il vuoto** | 3 |
| 8 | **Mancata installazione delle armature di sostegno**, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica  sulla consistenza del terreno ***– Sbadacchiature*** | 2 |
| 9 | Lavori in **prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali** idonee a  proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| 10 | Presenza di **conduttori nudi in tensione** in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a  proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| 11 | Mancanza di **protezione contro i contatti diretti e indiretti** (impianto di terra, interruttore magnetotermico,  interruttore differenziale) – ***Rischio elettrico*** | 2 |
| 12 | **Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo** | 2 |
| 13 | **Omessa notifica** all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di  **esposizione all'amianto** | 1 |
| 14 | **Omessa valutazione dei rischi** derivanti dal possibile rinvenimento di **ordigni bellici inesplosi** ai sensi  dell'articolo 28 | 3 |
| 15 | **Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche** | 3 |
| 16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 – ***Radiazioni Ionizzanti*** | 3 |
| 17 | Omessa valutazione del **rischio di annegamento** | 2 |
| 18 | Omessa valutazione dei **rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie** | 2 |
| 19 | Omessa valutazione dei **rischi collegati all'impiego di esplosivi** | 3 |
| 20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in **ambienti confinati o sospetti di inquinamento** ai sensi del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
| 21 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 – ***Lavoratori irregolari*** | 1 |
| 22 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 - ***Lavoratori irregolari*** | 2 |
| 23 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 - ***Lavoratori irregolari*** | 3 |
| 24 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 - ***Lavoratori irregolari*** | 1 |
| 25 | **Infortunio di lavoratore** dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea  assoluta che importi **l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni** | 5 |
| 26 | **Infortunio di lavoratore** dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una **parziale inabilità permanente al lavoro** | 8 |
| 27 | **Infortunio di lavoratore** dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla  prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti **un'assoluta inabilità permanente al lavoro** | 15 |
| 28 | **Infortunio mortale di lavoratore** dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla  prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
| 29 | **Malattia professionale di lavoratore** dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla  prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |

***In grassetto corsivo l’argomento inserito a cura del CTP Toscana***